

## **Contributi a fondo perduto a favore dei soggetti con ricavi o compensi superiori ad euro 10 milioni e fino ad euro 15 milioni nel periodo d'imposta 2019: istanza dal 14 ottobre al 13 dicembre 2021**

### Premessa

L'articolo 1, comma 30-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto "Sostegni-bis"), introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", riconosce i contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. contributo "Sostegni") e di cui all'articolo 1, commi da 5 a 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. contributo "Sostegni-bis attività stagionali"), a favore dei soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e che abbiano conseguito ricavi o compensi superiori ad euro 10.000.000 e fino ad euro 15.000.000 nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione sopracitata (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, il periodo d'imposta 2019).

### Possesso dei requisiti e calcolo dei contributi spettanti

Con l'istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto, i sopramenzionati soggetti, a seconda dei requisiti posseduti, possono, dunque, richiedere:

- il solo contributo “Sostegni”, spettante a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 (per la corretta determinazione degli importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi).

In questo specifico caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto viene determinato applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e quello del 2019, con un minimo di euro 1.000 per le persone fisiche ed euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Tuttavia, il contributo spetta anche in assenza del requisito di cui sopra ai suddetti soggetti che abbiano attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019. Nello specifico, per questi soggetti: qualora la differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e quello del 2019 risulti negativa (cioè il dato 2020 è inferiore al dato 2019), il contributo verrà determinato applicando la percentuale del 20% alla suddetta differenza; qualora, invece, essa risulti positiva o pari a zero, il contributo sarà pari all'importo di euro 1.000 per le persone fisiche ed euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Inoltre, in caso di richiesta e riconoscimento del solo contributo “Sostegni”, viene riconosciuto anche il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi da 1 a 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. contributo “Sostegni-bis automatico”).

- il solo contributo “Sostegni-bis attività stagionali”, spettante a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 (per la corretta determinazione degli

importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi). In questo caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto viene determinato applicando la percentuale del 30% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020.

- entrambi i contributi “Sostegni” e “Sostegni-bis attività stagionali”. In questo caso, l'ammontare del contributo “Sostegni-bis attività stagionali” viene determinato applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020.

In ogni caso, l'importo di ogni singolo contributo riconosciuto non può superare 150.000 euro.

### Casi di esclusione dai contributi a fondo perduto

I contributi a fondo perduto di cui sopra, non spettano, invece:

- ai soggetti che abbiano attivato la partita IVA dopo il 31 dicembre 2019. Tale esclusione non opera per l'erede che abbia aperto una partita IVA successivamente a tale data, per la prosecuzione dell'attività del de cuius, titolare di partita IVA prima di tale data; l'esclusione non opera, altresì, per i soggetti che abbiano attivato la partita IVA successivamente a tale data, a seguito di operazione determinante la trasformazione aziendale, con confluenza di altro soggetto che abbia cessato l'attività.

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021 con riferimento al contributo “Sostegni” ed ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 26 maggio 2021 con riferimento al contributo “Sostegni-bis automatico” e al contributo “Sostegni-bis attività stagionali”.
- agli enti pubblici di cui all’articolo 74 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.

## Modalità e termini di presentazione dell’istanza

L’istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

La trasmissione telematica dei dati deve essere eseguita mediante l’applicazione desktop telematico e può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

A seguito della presentazione dell’istanza, viene rilasciata una ricevuta che ne attesti la presa in carico oppure lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

In caso di ricevuta di presa in carico, l’Agenzia delle Entrate effettua dei controlli con i dati dichiarativi presenti in Anagrafe Tributaria e, in caso di superamento degli stessi, comunica l’accoglimento della richiesta e l’avvenuta emissione dei mandati di pagamento dei contributi, nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente o ad un suo intermediario delegato. Nella medesima area riservata, l’Agenzia delle Entrate comunica l’eventuale scarto dell’istanza, evidenziando i motivi del rigetto.

L'istanza deve essere presentata a partire dal giorno 14 ottobre 2021 e non oltre il giorno 13 dicembre 2021.

Nel periodo citato è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa. L'ultima istanza trasmessa nel periodo sopracitato sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate.

### Fruizione dei contributi a fondo perduto

Nell'istanza di cui sopra, il richiedente deve, alternativamente, indicare:

- se l'importo complessivo dei contributi a fondo perduto spettanti debba essere erogato tramite accredito su conto corrente, indicando, in questo caso, il relativo codice IBAN;
- se intenda optare per il riconoscimento del suddetto importo complessivo, sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante la presentazione del modello F24, attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.

### Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei contributi

Con la risoluzione n. 63/E del 3 novembre 2021, l'Agenzia delle Entrate, al fine di consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei contributi (nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione), ha istituito i seguenti codici tributo:

- “6948” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 30-bis, lett. a), DL n. 73 del 2021”;
- “6949” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 30-bis, lett. b), DL n. 73 del 2021”;
- “6950” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 30-bis, lett. c), DL n. 73 del 2021”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.

Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.

L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”; nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 verrà scartato.

Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore approfondimento in merito.

*Le informazioni contenute in questa circolare sono esclusivamente a scopo informativo e non fanno riferimento ad alcuna particolare situazione specifica, pertanto possono non contenere tutti gli elementi necessari per assumere decisioni operative. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale.*